Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 14 aprile 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1974, n. **892.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione « Vaticano II », in Macerata.

N. 892. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione « Vaticano II », in Macerata.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1974, n. **893.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata « Patronato salesiano Leone XIII », in Venezia.

N. 893. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata « Patronato salesiano Leone XIII », in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1975, n. **95.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Santuario di N. S. della Pietà », in Valenza.

N. 95. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Santuario di N. S. della Pietà », in Valenza (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1975, n. **96.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della modificazione della circoscrizione territoriale delle diocesi di Città della Pieve e di Chiusi e Pienza.

N. 96. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della sacra congregazione per i vescovi in data 16 luglio 1973, relativo alla modificazione della circoscrizione territoriale delle diocesi di Città della Pieve (Perugia) e Chiusi e Pienza (Siena), mediante il trasferimento del territorio delle parrocchie di S. Lazzaro, in frazione Piazza del comune di Cetona, e di S. Giovanni, in località Camposervoli dello stesso comune, dalla diocesi di Città della Pieve a quella di Chiusi e Pienza.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1975, n. **97.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della modificazione allo statuto dell'« Opera diocesana assistenza - O.D.A. », in Catania.

N. 97. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la modificazione all'art. 2 dello statuto dell'« Opera diocesana assistenza - O.D.A. », in Catania.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1975.

Nomina del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972. n. 748;

Considerato che sussiste la necessaria disponibilità organica nella qualifica di direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 14 marzo 1975;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il dott. ing. Lucio Mayer, dirigente generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è nominato direttore generale dell'Azienda medesima a decorrere dal 15 marzo 1975.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1975

LEONE

MORO — MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1975
Registro n. 66 *Trasporti, foglio n.* 73

(3027)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1974.

Ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata, alla ricostituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Trentino-Alto Adige, essendo scaduto il mandato conferito a detto comitato;

Visto che dei comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico deve far parte un rappresentante delle provincie della regione;

Visto che l'amministrazione provinciale di Bolzano non ha provveduto alla designazione del proprio rappresentante;

Ritenuto che per motivi di pubblico interesse non possa essere differita, in mancanza della designazione di cui sopra, la ricostituzione del comitato in parola;

Viste le designazioni degli altri enti e amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 37 della legge n. 734 del 15 novembre 1973;

Decreta:

Presso l'ufficio del medico provinciale di Trento è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Trentino-Alto Adige, così composto:

Presidente:

il presidente della giunta regionale.

Componenti:

l'assessore alla sanità della giunta regionale;
il medico provinciale di Trento;
l'ufficiale sanitario di Trento;
il provveditore regionale alle opere pubbliche;
il capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;
il direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trento;
il direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trento;
Wegher dott. Bruno, esperto meteorologo;
l'ispettore di zona dei vigili del fuoco;
il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Trento;
il direttore della sezione di Trento dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
il capo dell'ispettorato medico regionale del lavoro;
Camper avv. Hugo, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;
il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento;
Renzler dott. ing. Willy, esperto della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

Disimpegna le funzioni di segretario il dott. Annibale Muscarello, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Si procederà, appena possibile, in relazione a quanto esposto nelle premesse, alla nomina del rappresentante delle provincie della regione.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici ed esperti e può sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessate; dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Ai componenti estranei all'amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito il parametro 530.

L'onere per i gettoni di presenza per il 1974 graverà sul cap. 1063 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, nell'ammontare presunto di L. 200.000 (duecentomila).

Per gli anni 1975 e 1976 graverà sui capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per pari importo.

All'atto della liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del comitato verranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dall'art. 37 della legge n. 734 del 15 novembre 1973 citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1974

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1975
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 324

(2754)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1975.

Modificazione al decreto ministeriale 23 gennaio 1928, recante norme regolamentari per l'esecuzione della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario - Autorizzazione al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento ad emettere obbligazioni in corrispondenza di mutui assistiti anche da garanzie fidejussorie pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 51 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, recante norme regolamentari per l'esecuzione della legge sull'ordinamento del credito agrario, con il quale si autorizza il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento ad emettere obbligazioni fino ad un ammontare di venti volte il capitale, soltanto in corrispondenza di mutui assistiti da garanzia ipotecaria o da delegazione su contributi consorziali;

Considerato che la portata restrittiva della suindicata disposizione regolamentare appare inadeguata a fronte della evoluzione intervenuta nella disciplina del credito agrario per effetto di disposizioni di legge, statali e regionali, e di direttive della Comunità economica europea, che hanno previsto e consentito un sempre più ampio ricorso alla garanzia pubblica e, segnatamente, a quella fidejussoria, qualora manchino o siano insufficienti le garanzie reali o personali;

Considerato che, sulla base della normativa di cui al citato art. 51 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento è preclusa la facoltà di concedere finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, a causa della impossibilità di emettere obbligazioni in corrispondenza dei mutui non assistiti da ipoteca o da delegazioni consortili;

Considerato che l'intervento di garanzia dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici oltre a consentire una maggiore rapidità nell'esperimento delle procedure di recupero dei crediti rispetto alle garanzie ipotecarie, appalesandosi in concreto più efficace delle predette garanzie reali sul piano della tutela delle obbligazioni emesse, permette al Consorzio un'espansione della propria attività creditizia in favore del settore agrario;

Visti gli articoli 14 e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, a termine dei quali tutte le attribuzioni, concernenti la materia del risparmio e del credito e la ingerenza e la sorveglianza sugli enti, tra cui il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, che esercitano le funzioni di cui all'art. 1 dello stesso regio decreto-legge, in precedenza già deferite ad altri Ministri, sono devolute al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed i provvedimenti relativi sono emanati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito lo stesso Comitato;

Visto, in particolare, l'ultimo comma dell'art. 14 del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in forza del quale i provvedimenti per i quali è necessaria la deliberazione del Comitato interministeriale, possono, in caso d'urgenza, essere adottati dal Ministro per il tesoro, dando poi di essi, comunicazione al predetto Comitato alla sua prima adunanza;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 51 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, recante norme regolamentari per l'esecuzione della legge sull'ordinamento del credito agrario, sono modificati come appresso:

« L'emissione di obbligazioni può avvenire soltanto in corrispondenza di mutui assistiti da garanzia ipotecaria, da delegazione su contributi consorziali, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, o da fidejussioni prestate dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici a ciò espressamente autorizzati dalla legge.

La massa delle obbligazioni è garantita dalla massa delle ipoteche iscritte a favore del Consorzio nonchè dalle altre forme di garanzia di cui al precedente comma ed i crediti derivanti dai mutui sono destinati a pagamento degli interessi delle obbligazioni in circolazione ed a rimborso delle obbligazioni sorteggiate ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(3011)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1975.

Autorizzazione alla S.p.a. Servizi portuali Seport, in Genova, ad istituire ed esercitare nel porto di Genova un magazzino generale per il deposito di caffè, droghe e coloniali allo stato estero.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 21 marzo 1973 con la quale la S.p.a. Servizi portuali Seport, con sede in Genova, via Milano, 43, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare nel porto di Genova, lato ponente di ponte Etiopia, un magazzino generale per il deposito di caffè, droghe e coloniali allo stato estero;

Vista la deliberazione n. 463 del 29 maggio 1973, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta, e approvato il regolamento e le tariffe da applicare per l'istituendo Magazzino generale;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Servizi portuali Seport, con sede in Genova, via Milano, 43, è autorizzata ad istituire ed esercitare nel porto di Genova, lato ponente di ponte Etiopia, un magazzino generale per il deposito di caffè, droghe e coloniali allo stato estero nei locali costituiti dalle sezioni 5ª e 6ª, della superficie complessiva di mq 4370 circa, siti al primo piano del fabbricato di proprietà del Consorzio autonomo del porto di Genova, locali meglio descritti nella planimetria e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nei locali di cui al precedente articolo, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova con deliberazione n. 463 del 29 maggio 1973.

L'ammontare del deposito cauzionale che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 25.000.000 (venticinquemilioni) salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1975

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
CRISTOFORI

p. *Il Ministro per le finanze*
GALLI

(2806)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1975.

Istituzione presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di un comitato con il compito di determinare la disponibilità delle radiofrequenze nonchè soddisfare le esigenze dei diversi servizi di radiocomunicazione nazionali.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni;

Considerate le accresciute esigenze del Paese in ordine all'utilizzazione delle radiocomunicazioni nell'espletamento dei servizi pubblici e privati;

Riconosciuta la necessità di determinare la disponibilità delle radiofrequenze al fine di soddisfare razionalmente le esigenze dei diversi servizi di radiocomunicazione nazionali;

Considerata l'opportunità di attribuire tale compito ad un apposito comitato cui partecipino i rappresentanti dei vari organi interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un comitato avente il compito di accertare le esigenze dei servizi di radiocomunicazione nazionali, la disponibilità delle radiofrequenze assegnate all'Italia, la loro congruità alle necessità rilevate e di proporre la attribuzione delle bande ai vari servizi pubblici e privati, nonché ogni altra iniziativa intesa a soddisfare le esigenze in parola.

Art. 2.

Il comitato è presieduto da un dirigente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nominato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed è composto da:

un dirigente designato dal Ministero degli affari esteri;

un dirigente designato dal Ministero della difesa;

un dirigente designato dal Ministero dell'interno;

un dirigente designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

un dirigente designato dal Ministero dei trasporti;

un rappresentante per ciascuna delle società concessionarie di pubblici servizi di telecomunicazioni qui appresso indicate, designato dalle rispettive società:

Rai - Radiotelevisione italiana;

Sip - Società italiana per l'esercizio telefonico;

Telespazio - Società per le comunicazioni spaziali;

Italcable - Servizi cablografici e radioelettrici S.p.a.;

Sirm - Società italiana radiomarittime;

Telemar - Compagnia telecomunicazioni marittime.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

I componenti del comitato potranno avvalersi della collaborazione di uno o più esperti che parteciperanno alle riunioni del comitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1975

Il Ministro: ORLANDO

(2898)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1975.

Sostituzione di un componente effettivo del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, relativo alla attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visti i decreti ministeriali in data 8 e 18 luglio 1967, con i quali ai sensi dell'art. 3 del citato decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, è stato costituito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 5028 del 3 marzo 1975, con la quale il dott. Italo Mercati è stato designato quale componente effettivo dello stesso comitato in sostituzione del dott. Manlio Borioni;

Ritenuto di procedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Italo Mercati è nominato componente effettivo del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli in sostituzione del dott. Manlio Borioni.

Roma, addì 25 marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

(2923)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1975.

Sostituzione di un componente la commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971, con cui è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche;

Visto il decreto ministeriale del 14 maggio 1973, con cui il dott. Giostra Bruno è stato chiamato a far parte della commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche in sostituzione del dott. Cardinali Alberto, collocato a riposo;

Visto il decreto ministeriale del 3 settembre 1973, con il quale il sig. Borri Marcello è stato chiamato a far parte della commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche in sostituzione del dott. Giostra Bruno, collocato a riposo;

Vista la nota n. 791 del 5 febbraio 1975 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Ancona con la quale si chiede la sostituzione del signor Borri Marcello, perché collocato a riposo, con il signor Primicino Giovanni, attuale vice direttore del suddetto ufficio regionale del lavoro;

Decreta:

Il sig. Giovanni Primicino, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Ancona, è nominato componente della commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2925)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1975.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974 con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi base per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Grosseto, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi nel capoluogo: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 126.600 mensili;

facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi nelle frazioni di Talamone e Albinia del comune di Orbetello: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 126.600 mensili;

autotrasportatori operanti nel capoluogo: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 126.600 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2827)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1975.

Incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Cogeal, in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, con il quale è stata fissata la misura della cauzione o della sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1974, con il quale l'entità dell'anzidetta cauzione o fidejussione è stata fissata nella medesima misura stabilita dal citato decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Considerato che la ditta Cogeal S.r.l. di Genova ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'importazione di ananas conservato, di cui ai modelli *B*-Import n. 1961663 del 28 maggio 1971 per Lgs. 10.800, n. 2341586 del 30 novembre 1971 per Lgs. 19.012 e n. 2503437 del 30 dicembre 1974 per $ 27.322,40;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 summenzionati;

Considerato che l'importazione definitiva della merce è stata effettuata per i valori parziali di Lgs. 6.910,27 sul mod. *B*-Import n. 1961663 e Lgs. 18.317 sul modello *B*-Import n. 2341586 e per l'intero valore di dollari 27.322,40 sul mod. *B*-Import n. 2503437 oltre il termine prescritto;

Tenuto conto che a carico della società in oggetto è stato redatto in data 16 gennaio 1973 dalla P.T. di Genova verbale di accertamento di trasgressione in materia valutaria e che il contesto valutario è stato definito con decreto del Ministro per il tesoro n. 24689 del 22 luglio 1974 con l'erogazione di una penalità ammontante a Lit. 1.000.000;

Viste le giustificazioni addotte dalla ditta con lettera del 29 gennaio 1973 diretta all'U.I.C.;

Ritenuto che le giustificazioni addotte nella documentazione anzidetta non possono essere considerate idonee ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126 del 1952, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.r.l. Cogeal di Genova nella misura del 5% degli importi di Lgs. 25.227,87 e $ 27.322,40 di cui ai modelli *B*-Import sopra indicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1975

Il Ministro: DE MITA

(2708)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Atlas Timbers S.p.a., in Verano Brianza.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, con il quale è stata fissata la misura della cauzione o della sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1974, con il quale l'entità dell'anzidetta cauzione o fidejussione è stata fissata nella medesima misura stabilita dal citato decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Considerato che la ditta Atlas Timbers S.p.a. di Verano Brianza ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'importazione di n. 74 tronchi di legno tropicale di origine e provenienza Gabon di cui al mod. *B*-Import n. 2294227 del 14 gennaio 1974 per FF. 134.723,63 rilasciato dalla Banca popolare di Novara, succursale di Cantù;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 summenzionati;

Considerato che l'importazione definitiva della merce è stata effettuata per n. 73 tronchi del valore di FF. 132.217,84 (un tronco è risultato mancante allo sbarco) presso la dogana di Milano con un ritardo di oltre tre mesi rispetto al termine prescritto.

Viste le giustificazioni addotte dalla ditta, che con lettera del 26 settembre 1974 ha dichiarato di aver trattenuto la merce allo stato estero per collocarla secondo le richieste del mercato;

Ritenuto che tali giustificazioni non possono, neppure sotto la prospettazione fattane dall'interessata, essere considerate idonee ad escludere, ai sensi della citata legge n. 1126 del 1952, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Atlas Timbers S.p.a. di Verano Brianza, nella misura del 5% dell'importo di FF. 134.723,63 di cui al mod. *B*-Import sopra indicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1975

Il Ministro: DE MITA

(2710)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Silvano Burgassi, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, con il quale è stata fissata la misura della cauzione o della sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1974, con il quale l'entità dell'anzidetta cauzione o fidejussione è stata fissata nella medesima misura stabilita dal citato decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Considerato che la ditta Silvano Burgassi, con sede in Firenze, piazza dei Peruzzi n. 2, ha chiesto di effettuare il pagamento anticipato per l'acquisto di kg 26,944 di tonnetto all'olio di origine e provenienza Spagna per complessivi Ptas 1.751.386 di cui al modello *B*-Import n. 4.042.862 rilasciato in data 12 luglio 1974 dalla Banca nazionale del lavoro di Firenze;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale 26 ottobre 1967 summenzionati;

Considerato che l'importazione definitiva della merme è stata effettuata presso la dogana di Firenze con un ritardo di nove giorni rispetto al termine prescritto;

Viste le giustificazioni addotte dalla ditta con istanza 13 settembre 1974;

Ritenuto che tali giustificazioni non possono, neppure sotto la prospettazione fattane dall'interessata, essere considerate idonee ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126 del 1952, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Silvano Burgassi di Firenze, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Firenze, nella misura del 5% dell'importo di Ptas 1.751.386 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1975

(2709) *Il Ministro*: DE MITA

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1975.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrâto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1974 con il quale il dott. Maurizio Finamore è stato nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle disciolte federazioni nazionali ad essa aderenti;

Considerato che il dott. Maurizio Finamore, con lettera in data 5 febbraio 1975, ha rassegnato, per motivi di lavoro, le proprie dimissioni dall'incarico predetto;

Decreta:

Il dott. Pietro Scuderi, direttore capo nel ruolo ULMO, è chiamato a far parte del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle disciolte federazioni nazionali già aderenti alla Confederazione medesima, in sostituzione del dott. Maurizio Finamore, quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 2 aprile 1975

(2924) *Il Ministro*: TOROS

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1975.

Autorizzazione alla società « Sicofer S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione », in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Sicofer S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione », con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Sicofer S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione », con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(2807)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1975.

Integrazione del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 15 maggio 1939, n. 773, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, ed il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1974, n. 581, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionali;

Visto il proprio decreto 16 febbraio 1974, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio di amministrazione dell'ente;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione del consiglio stesso con la nomina dei due rappresentanti della regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 9 del vigente statuto dell'ente;

Vista la nota della giunta regionale n. 366, del 30 gennaio 1975, con la quale ha comunicato che il consiglio regionale, con delibera n. 507 del 20 dicembre 1974, ha designato i signori Pio Montermini e Renzo Levati a rappresentare la regione Emilia-Romagna in seno al consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, nominato con decreto ministeriale 16 febbraio 1974, è integrato con i signori Pio Montermini e Renzo Levati, in rappresentanza della regione Emilia-Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2859)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« Automotor '75 - Mostra mercato internazionale parti, ricambi, accessori e attrezzature per autofficina », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« Automotor '75 - Mostra mercato internazionale parti, ricambi, accessori e attrezzature per autofficina » che avrà luogo a Torino dal 14 al 18 maggio 1975 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 aprile 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(2927)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 4 aprile 1975:

Anderlini Leonello, notaio residente nel comune di Stia, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Fiuggi, distretto notarile di Frosinone.

Panichi Vincenzo, notaio residente nel comune di Assisi, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Perugia.

Canale Parola Daniella, notaio residente nel comune di Castelnuovo di Garfagnana, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Viareggio, stesso distretto.

Salemi Alfio, notaio residente nel comune di Scicli, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Piove di Sacco, distretto notarile di Padova.

Rocchi Pierino, notaio residente nel comune di Capizzi, distretto notarile di Nicosia, è trasferito nel comune di Piazzola sul Brenta, distretto notarile di Padova.

(2931)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 4, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 10 giugno 1970 dal sig. Sablic Antonio, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5532-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1972)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1969, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 52, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 26 novembre 1969 dal sig. Dolenc Edvard, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5980-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1971)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi del 10 aprile 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	634,75	634,75	634,70	634,75	632,25	634,70	634,70	634,75	634,75	634,70
Dollaro canadese	631,30	631,30	630,50	631,30	628,20	631,25	631 —	631,30	631,30	631,30
Franco svizzero	247,16	247,16	247,20	247,16	248,13	247,15	247,35	247,16	247,16	247,15
Corona danese	113,79	113,79	113,96	113,79	114,70	113,80	113,83	113,79	113,79	113,75
Corona norvegese	127,70	127,70	127,80	127,70	127,61	127,65	127,70	127,70	127,70	127,70
Corona svedese	159,37	159,37	159,50	159,37	159,57	159,35	159,45	159,37	159,37	159,35
Fiorino olandese	261,57	261,57	261,95	261,57	262,34	261,55	261,65	261,57	261,57	261,55
Franco belga	18,03	18,03	18,0525	18,03	18,023	18,02	18,0340	18,03	18,03	18 —
Franco francese	150,05	150,05	150,30	150,05	150,16	150,03	150,10	150,05	150,05	150 —
Lira sterlina	1503,90	1503,90	1505,50	1503,90	1505,79	1503,85	1503 —	1503,90	1503,90	1503,90
Marco germanico	266,74	266,74	267,20	266,74	267,78	266,70	266,60	266,74	266,74	266,75
Scellino austriaco	37,665	37,665	37,73	37,665	37,92	37,65	37,67	37,665	37,665	37,70
Escudo portoghese	25,80	25,80	25,95	25,80	25,91	25,75	25,80	25,80	25,80	25,80
Peseta spagnola	11,2744	11,2744	11,30	11,2744	11,24	11,25	11,27	11,2744	11,2744	11,28
Yen giapponese	2,178	2,178	2,13	2,178	2,167	2,16	2,1772	2,178	2,178	2,17

Media dei titoli del 10 aprile 1975

Rendita 5 % 1935	96,475
Redimibile 3,50 % 1934	100,050
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,900
» 5 % (Ricostruzione)	97,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,025
» 5 % (Città di Trieste)	92,300
» 5 % (Beni esteri)	90,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,150
» 5,50 % » » 1968-83	80,850
» 5,50 % » » 1969-84	82,150
» 6 % » » 1970-85	85,550
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	83,925
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	97,450
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,975
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,150
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,800
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,375
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,150
» poliennali 7 % 1978	92,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 aprile 1975

Dollaro USA	634,725
Dollaro canadese	631,15
Franco svizzero	247,255
Corona danese	113,81
Corona norvegese	127,70
Corona svedese	159,41
Fiorino olandese	261,61
Franco belga	18,032
Franco francese	150,075
Lira sterlina	1503,85
Marco germanico	266,67
Scellino austriaco	37,667
Escudo portoghese	25,80
Peseta spagnola	11,272
Yen giapponese	2,178

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Capaccio

Con decreto 22 novembre 1974, n. 8/3486, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, dei terreni per complessivi mq 403, sito in comune di Capaccio (Salerno), e censiti nel catasto dello stesso comune al foglio 13, mappali 618, 655, 657, partita n. 1276.

(2991)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Adimari », in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1975, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Adimari », in Roma, costituita in data 18 dicembre 1967, per atto a rogito del notaio dott. Francesco Fenoaltea, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, l'avvocato Gabriele Letizia.

(2992)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « C.I.S.A. - Italiana sanitari affini », in Civita Castellana

Con decreto ministeriale 3 aprile 1975, il sig. Demetrio Fortugno è stato nominato liquidatore della società cooperativa « C.I. S.A. - Italiana sanitari affini », in Civita Castellana (Viterbo), costituita per rogito Francesco Fenoaltea in data 15 aprile 1950, in sostituzione del geom. Salvatore Toma, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(2993)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Ars et labor S.r.l. », in Napoli

Con decreto ministeriale 3 aprile 1975, la società cooperativa di produzione e lavoro « Ars et labor S.r.l. », in Napoli, costituita per rogito Luigi Maddalena in data 29 maggio 1958, n. 79460 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Antonio D'Addio.

(2994)

REGIONE LAZIO

Concessione dell'acqua minerale « Fonte Regilla »

Con delibera della giunta regionale 28 gennaio 1975, n. 159, è stata rilasciata la concessione di acqua minerale da denominarsi « Fonte Regilla » sita in località « Il Cerquone » in territorio del comune di Rocca Priora (Roma), avente l'estensione di ettari 73 (ettari settantatre) al sig. Amleto Calza, residente in Anzio (Roma), frazione Cincinnato di Lavinio, via delle Orchidee n. 15, per la durata di anni trenta a decorrere dal 30 dicembre 1974.

(2871)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano di zona del comune di Troia

Con decreto del Presidente della giunta regionale 1º luglio 1974, n. 1052, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche, e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Troia (Foggia).

Il piano di zona ha efficacia per quindici anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(2872)

REGIONE CAMPANIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Benevento

Con decreto del presidente della regione 22 gennaio 1975, n. 60, sulla base della deliberazione di giunta regionale 1º ottobre 1974, n. 5193, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Benevento adottato con deliberazioni: commissariale 11 gennaio 1970, n. 170 e consiliari 11 maggio 1971, n. 100, (parzialmente modificata con la successiva deliberazione consiliare 13 febbraio 1973, n. 36), 11 maggio 1971, n. 101, 31 luglio 1972, n. 412 e 12 ottobre 1972, n. 415, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

(3004)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Attilio Culot;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno di aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Al sig. Attilio Culot, nato a Gorizia addì 16 novembre 1948, residente a Gorizia, via Ortigara n. 3, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Culot in Colotti.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie del richiedente:

Sambo Laura, nata a Gorizia il 19 settembre 1950.

Gorizia, addì 27 marzo 1975

Il prefetto: MOLINARI

(3005)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/386 del 20 marzo 1933, con il quale i cognomi della sig.ra Kraljic Maria ved. Petaros, nata a S. Dorligo della Valle il 4 aprile 1881, vennero ridotti nella forma italiana di « Carli - Pettirosso », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione del cognome vedovile alle figlie Maria e Olga;

Vista la domanda di data 13 marzo 1975, corredata della prescritta documentazione, con la quale la figlia della predetta, sig.ra Pettirosso Maria in Zeriali, nata a S. Dorligo della Valle il 5 settembre 1909 ed ivi residente, Bagnoli della Rosandra, 41, chiede la restituzione del proprio cognome di nascita dalla forma italiana in quella originaria di « Petaros »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti della sig.ra Pettirosso Maria in Zeriali, il cui cognome di nascita è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Petaros ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 17 marzo 1975

Il prefetto: DI LORENZO

(2768)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1973, registro n. 71 Istruzione, foglio n. 356, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso la stazione astronomica geodetica di Carloforte;

Considerato che dei due candidati ammessi a sostenere la prova pratica di laboratorio e la prova orale nessuno ha superato le prove stesse;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico della carriera di concetto della stazione astronomica-geodetica di Carloforte sono disponibili per concorso pubblico due posti di tecnico coadiutore in prova (parametro 160);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova (parametro 160) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dallo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio ed una prova orale, intesa ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077..

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certifcato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1975
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 391

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. sottoscritt. . .(*a*), nat . . a . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova (parametro 160), carriera di concetto, con assegnazione alla stazione astronomica-geodetica di Carloforte, concorso indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1975, registro n. 19 Istruzione, foglio n. 391, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 14 aprile 1975.

A tal fine . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . .;

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat. . destituit. . o dispensat. . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat. . dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*)

. sottoscritt. . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . (provincia di . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*): ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. sottoscritt. . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: .

Luogo e data . Firma (*h*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

1) Conoscenza di elettronica e radiotecnica con particolare riguardo ai problemi e alla strumentazione impiegata:

a) nella metrologia del tempo astronomico e fisico;

b) nella amplificazione e nella intensificazione delle informazioni;

c) nell'automazione e nelle tecniche digitali.

2) Conoscenza di ottica, fotografia e meccanica fine e di precisione, con particolare riguardo ai problemi e alla strumentazione impiegata nelle osservazioni astronomiche e nelle operazioni accessorie.

(2694)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1973, registro n. 71 Istruzione, foglio n. 359, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli);
Considerato che degli otto candidati presentatisi a sostenere la prova pratica di officina nessuno ha superato la prova stessa;
Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva dell'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli) è disponibile per concorso pubblico un posto di tecnico esecutivo (parametro 128);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di tecnico esecutivo in prova (parametro 128) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso

stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dallo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al venticinque per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Il candidato deve ottenere la votazione di almeno sette decimi per superare la prova pratica e la votazione di almeno sei decimi per superare la prova orale.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso e obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1975
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 366

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt. . . . . . . (*a*), nat. . a . . . (provincia di . . .) il . . . ., chiede di essere ammess. . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova (parametro 128), carriera esecutiva, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Capodimonte, concorso indetto con decreto ministeriale 19 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1975, registro n. 19 Istruzione, foglio n. 366, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 14 aprile 1975.

A tal fine . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . (*e*);

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat. . destituit. . o dispensat. . dallo impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat. . dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*): . . . .

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . (provincia di . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*): . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt. . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . .

Firma (*i*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

Prova pratica al tornio che dimostri la capacità del candidato di produrre un pezzo finito partendo da un disegno meccanico. Conoscenza delle funzioni del tornio, della fresatrice e del trapano Conoscenza della struttura e della meccanica di un telescopio a montatura equatoriale.

(2697)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per soli titoli, a tredici posti di ispettore scolastico.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 8 del 20 febbraio 1975 (parte II, atti di amministrazione, pag. 13) del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1974, registro n. 73 Istruzione, foglio n. 69, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso, per soli titoli, a tredici posti di ispettore scolastico, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1972.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

(2736)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Lucca

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 21 novembre 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Lucca;

Visto il decreto ministeriale in data 15 marzo 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Lucca, nell'ordine appresso indicato:

1. Raglianti dott. Luigi . . punti 78,53 su 132
2. Seclì dott. Ernesto . . . . . . » 78,09 »
3. Pasquale dott. Giusto . » 76,50 »
4. Lalli dott. Manlio . . . » 75,68 »
5. Azzi dott. Palmiro . . . . » 73,60 »
6. Vacirca dott. Salvatore . . . . punti 73,31 su 132
7. De Stefano dott. Vincenzo . . . » 71,29 »
8. Mele dott. Marcello . . . . » 70,50 »
9. Paladino dott. Orlando . . . . » 68,54 »
10. Simini dott. Giuseppe . . . . » 66,27 »
11. Marchiò dott. Eugenio . . . . » 62,95 »
12. Cagetti dott. Silvio . . . . . » 60,72 »
13. Lombardo dott. Giuseppe . . . » 59,75 »
14. Donati dott. Attilio . . . . . » 58,77 »
15. Lazzano dott. Giuseppe . . . . » 51,25 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1975

p. *Il Ministro*: La Penna

(2912)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco degli assistenti di ortopedia e traumatologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decrèti in data 5 marzo 1973, 10 novembre 1973 e 25 marzo 1974, che predispongono l'elenco degli assistenti di ortopedia e traumatologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 30 aprile 1973, n. 317 del 10 dicembre 1973 e n. 101 del 18 aprile 1974;

Viste le documentate istanze dei dottori Antonucci Giovanni, De Marco Marcello, Di Pisa Antonino, Di Giorgio Giovanni, che chiedono l'inclusione nel citato elenco degli idonei;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dell'elenco degli assistenti di ortopedia e traumatologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco degli assistenti di ortopedia e traumatologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
618. Antonucci Giovanni	Palagiano, 24 giugno 1942		si					
619. De Marco Marcello	Casarano di Lecce, 1° gennaio 1939					si		
620. Di Pisa Antonino	Misilmeri, 27 giugno 1939						si	
621. Di Giorgio Giovanni	Pignataro Interamna, 22 settembre 1938			si				

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di assistente di ortopedia e traumatologia presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1975

Il Ministro: Gullotti

(2733)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

Concorso a quattro posti di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, per un triennio.

IL PRESIDENTE

DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

Visto il regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157;

Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124, concernente gli istituti nazionali di studi storici;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge;

Visto il regolamento per la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, e successive modifiche approvate con i decreti ministeriali 16 febbraio 1962 e 17 febbraio 1965;

Sentito il consiglio direttivo dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e vista la sua delibera in data 28 giugno 1974, riconfermata in data 26 ottobre 1974, stabilente, a norma dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 novembre 1936, il numero di due posti da riservarsi alla terza delle tre categorie previste per i membri della scuola stessa;

Vista l'approvazione in data 21 gennaio 1975 del bando di concorso a due posti di professori e a due posti di liberi studiosi da parte del presidente della giunta centrale per gli studi storici, a norma dell'art. 7 del decreto ministeriale 10 novembre 1936;

Bandisce un concorso

a quattro posti di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto per un triennio, così ripartiti:

a) due posti riservati a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria;

b) due posti riservati a studiosi, anche se non abbiano uffici di ruolo alle dipendenze dello Stato.

Possono prendere parte al concorso per l'ammissione ai posti della scuola coloro i quali, entro le anzidette categorie, con pubblicazione, titoli e documenti, dimostrino preparazione nelle materie storiche, relativamente all'età moderna e contemporanea, con particolare riguardo ai fini che la scuola si propone.

Le domande, in carta legale, indirizzate al presidente dello Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, dovranno pervenire, a mezzo plico raccomandato, ai rispettivi Ministeri, per i candidati appartenenti alle amministrazioni dello Stato, e direttamente, per i candidati liberi studiosi, non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, pena l'esclusione, salvo il disposto dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le domande dovranno essere corredate da:

a) certificato di laurea, in originale o in copia conforme;

b) notizie in tre esemplari sull'operosità scientifica ed eventuale carriera amministrativa del candidato;

c) lavori a stampa, manoscritti e qualsiasi altro titolo o documento che si ritenga utile presentare;

d) limitatamente a chi sia impegnato dallo Stato, dichiarazione del capo dell'istituto o dell'ufficio, da cui il candidato dipende, in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la data di nascita, la qualifica del candidato medesimo e infine che egli si trova in attività di servizio;

e) dichiarazione con la quale il concorrente si impegna, qualora risulti vincitore, a risiedere a Roma durante il periodo di alunnato presso la scuola.

Sono da escludersi dalla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data della pubblicazione del presente bando, abbiano superato il termine di dodici anni dal conseguimento della laurea, o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I candidati, oltre il francese, devono conoscere un'altra lingua straniera a loro scelta (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazione e brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito, come pure di invitarli a un colloquio orientativo sul loro programma di lavoro.

In base alla graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice ed approvata dal Ministero per i beni culturali e ambientali, i vincitori saranno comandati presso la scuola per un triennio, tramite il Ministero per i beni culturali e ambientali; i liberi studiosi saranno chiamati direttamente dal presidente dell'Istituto.

Ai vincitori chiamati presso la scuola è riservata, a norma dell'art. 13 del decreto ministeriale 10 novembre 1936, modificato con decreto ministeriale 12 luglio 1956, una indennità che sarà caso per caso fissata dal presidente dell'Istituto, tenendo conto della natura del lavoro affidato e delle sedi di effettivo lavoro e, per i dipendenti da amministrazioni statali, delle eventuali disposizioni legislative che li concernano e che consentano o vietino la corresponsione di indennità.

Ai membri della scuola è fatto divieto di assumere e conservare senza autorizzazione del presidente dell'Istituto qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare di far parte della scuola stessa; essi possono altresì cessare di appartenervi in qualunque momento per effetto dei giudizi negativi previsti dall'art. 15 del decreto ministeriale 10 novembre 1936.

Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente bando, si osservano le disposizioni del regolamento della scuola di storia moderna e contemporanea approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, successivamente modificato con decreti ministeriali 16 febbraio 1962 e 17 febbraio 1965.

Roma, addì 10 febbraio 1975

Il presidente: SATTA

(2790)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 7978 e n. 7979 in data 29 luglio 1974, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e la assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1969;

Vista la rinuncia dell'ostetrica Strollo Rosina alla condotta ostetrica del comune di Camerota, 3ª sede;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria l'ostetrica Strollo Rosina;

Considerato che l'ostetrica Pacelli Carmela Flora, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la condotta del comune di Camerota, 3ª sede;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

L'ostetrica Pacelli Carmela Flora è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Camerota, 3ª sede, Marina-Lentiscosa.

Il sindaco del comune di Camerota è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 24 febbraio 1975

Il medico provinciale f.f.: MAIO

(2700)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1975, n. 5.
Disciplina dell'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel 3° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Funzioni della Regione

La Regione esercita le funzioni in materia di assistenza ospedaliera anteriormente svolte dagli enti ed istituti anche previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie e gli infortuni, nonchè dalle casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, a far tempo dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui al quarto comma dello art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, secondo le norme della presente legge.

Titolo I
SOGGETTI ASSISTIBILI E PRESTAZIONI

Art. 2.
Soggetti assistibili

Possono fruire dell'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione:

a) i soggetti che ne abbiano diritto in base agli ordinamenti degli enti, istituti e casse mutue anteriormente competenti;

b) i soggetti iscritti presso qualsiasi regione, nei ruoli di cui all'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

c) i soggetti non abbienti i quali si trovino nelle condizioni che davano titolo all'assistenza ospedaliera a carico dei comuni;

d) gli stranieri aventi titolo all'assistenza nel territorio della Repubblica in base a regolamenti della Comunità economica europea o a convenzioni e accordi internazionali;

e) i soggetti aventi comunque diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi della vigente legislazione.

Art. 3.
Strumenti di erogazione

La Regione eroga l'assistenza ospedaliera avvalendosi degli enti ospedalieri e stipulando convenzioni con gli enti ed istituti ecclesiastici civilmente riconosciuti che gestiscono ospedai classificati, nonchè con gli enti ed istituti che gestiscono strutture di ricovero e cura, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dallo art. 35 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55.

Art. 4.
Misura delle prestazioni

La Regione eroga attraverso gli enti ospedalieri e gli enti ed istituti convenzionati le prestazioni ospedaliere senza limiti di durata ed in modo uniforme qualunque sia il titolo di assistenza.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, le camere speciali debbono essere utilizzate con preferenza su ogni altra destinazione per i ricoveri di cui, a giudizio dei sanitari curanti, si ravvisi la necessità in relazione alla natura e alle particolari esigenze terapeutiche della forma morbosa.

Art. 5.
Assistenza diretta

I soggetti di cui all'art. 2 della presente legge fruiscono dell'assistenza ospedaliera in forma diretta a carico della Regione.

Le prestazioni ospedaliere in forma diretta sono erogate dagli ospedali classificati e dalle strutture pubbliche e private di ricovero e cura convenzionate.

Art. 6.
Assistenza indiretta

I soggetti che abbiano diritto, secondo gli ordinamenti degli enti ed istituti anteriormente competenti, a fruire dell'assistenza in forma indiretta, sono ammessi a godere dell'assistenza in forma diretta a carico della Regione, secondo quanto disposto dall'articolo precedente.

Qualora si ricoverino in strutture pubbliche o private non convenzionate, si applica il disposto del successivo art. 7.

Art. 7.
Assistenza a rimborso

Salvo quanto disposto dal successivo art. 20, ai soggetti che, avendo diritto ai sensi del precedente art. 2 all'assistenza della Regione, si ricoverino in strutture pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate, la Regione rimborsa una quota delle spese sostenute pari alla spesa media accertata per analoghe prestazioni presso strutture convenzionate ubicate nella Regione.

Il ricovero, ai fini del rimborso, deve essere preventivamente autorizzato dal medico provinciale o, per sua delega, dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, previa visita di controllo per l'accertamento della necessità e durata della spedalizzazione.

Entro cinque giorni da quello del ricovero gli interessati devono, a pena di decadenza, comunicare alla giunta regionale l'avvenuto ricovero mediante l'invio del certificato di ammissione.

Art. 8.
Rimborsi

La domanda di pagamento delle quote a carico della Regione da parte degli aventi diritto al rimborso deve essere presentata alla giunta regionale su apposito modello entro trenta giorni dalla dimissione; ad essa debbono essere allegati l'autorizzazione di cui al precedente art. 7, l'estratto della cartella clinica da rilasciarsi dall'ente o istituto che ha effettuato il ricovero e la documentazione quietanzata delle spese sostenute.

Il presidente della giunta regionale ovvero l'assessore competente, se delegato, dispone i pagamenti entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma precedente.

Art. 9.
Assistenza ospedaliera all'estero

La Regione assicura l'assistenza ospedaliera all'estero agli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale secondo le disposizioni vigenti.

Art. 10.
Assistenza ai marittimi all'estero

La Regione rimborsa alle casse marittime gli oneri sostenuti per l'assistenza ospedaliera all'estero dei marittimi residenti in comuni della Lombardia.

Titolo II
ADEMPIMENTI DEGLI ENTI OSPEDALIERI E DEGLI ENTI E ISTITUTI CONVENZIONATI

Art. 11.
Modalità di ammissione

Il ricovero è disposto quando non sia possibile provvedere alle cure del paziente mediante prestazioni ambulatoriali o domiciliari.

Il ricovero d'urgenza presso gli ospedali classificati è disposto dal medico di guardia; il ricovero ordinario è disposto dallo stesso su proposta del sanitario curante.

La disposizione del medico di guardia determina a tutti gli effetti l'assunzione dell'onere del ricovero a carico della Regione.

Il ricovero ordinario a carico della Regione presso strutture di ricovero e cura non classificate dipendenti da enti e istituti convenzionati è autorizzato su proposta del medico curante e, previo accertamento della necessità della spedalizzazione, dai medici provinciali, dagli ufficiali sanitari, dai sanitari condotti comunali e dai sanitari dipendenti dagli enti mutualistici.

Il ricovero d'urgenza presso le strutture di ricovero e cura non classificate dipendenti da enti e istituti convenzionati è ammesso soltanto ove tali strutture siano dotate di servizio di pronto soccorso da disciplinare comunque in sede di convenzione.

In tal caso entro cinque giorni l'ente o istituto convenzionato notifica alla giunta regionale l'avvenuto ricovero.

Art. 12.

Accettazione amministrativa

Gli enti che gestiscono ospedali classificati e, in caso di ricovero d'urgenza, gli enti ed istituti convenzionati che gestiscono strutture di ricovero e cura non classificati di cui al quinto comma del precedente art. 11, accertano al momento del ricovero se l'assistito abbia diritto all'assistenza ospedaliera a carico della Regione, ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

L'assistito o i suoi familiari sono tenuti a fornire la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento del diritto alla assistenza, o, in mancanza, a sottoscrivere una dichiarazione attestante l'appartenenza ad una delle categorie assistibili.

In caso di falsità nella dichiarazione, attestazione e documentazione di cui al precedente comma si applica l'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 13.

Scheda di accettazione e dimissione

Il presidente della giunta regionale ovvero l'assessore regionale alla sanità se delegato determina il modello della scheda di accettazione e dimissione ed emana istruzioni per la sua compilazione.

Entro il giorno 10 di ciascun mese gli enti ospedalieri e gli enti e istituti pubblici e privati di ricovero e cura convenzionati e non convenzionati inviano alla giunta regionale le schede di accettazione e dimissione relative ai ricoveri esauriti nel corso del mese precedente.

Gli enti e istituti di cui al comma precedente sono altresì tenuti a fornire, a richiesta del presidente della giunta regionale ovvero dell'assessore regionale alla sanità se delegato, informazioni concernenti le strutture e la loro funzionalità.

In difetto dell'invio della documentazione di cui ai precedenti commi, la Regione può sospendere il versamento delle somme dovute o, in caso di enti e istituti non convenzionati, può adottare le sanzioni previste dall'art. 52 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 14.

Ricoveri in camere speciali

Salvo quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, della presente legge, gli aventi diritto all'assistenza della Regione che si ricoverino a richiesta in camere speciali presso ospedali classificati o strutture pubbliche o private convenzionate sono tenuti al pagamento in proprio esclusivamente dei maggiori oneri derivanti dalla particolare prestazione alberghiera.

Gli enti ospedalieri determinano annualmente l'importo giornaliero da addebitare ai sensi del comma precedente sulla base di criteri uniformi determinati dal presidente della giunta regionale ovvero dall'assessore regionale alla sanità se delegato.

Per gli enti e istituti pubblici e privati di ricovero e cura convenzionati tale importo sarà fissato nella convenzione.

Art. 15.

Comunicazione agli enti mutualistici

Ove al ricoverato spetti, a norma delle leggi vigenti, l'indennità economica giornaliera, gli enti ospedalieri e gli enti e istituti pubblici e privati di ricovero e cura convenzionati e non convenzionati notificano all'ente tenuto a corrispondere detta indennità la data del ricovero e la diagnosi e, al termine della degenza, la data della dimissione.

La notifica avviene mediante l'utilizzo di apposito modello predisposto dal presidente della giunta regionale ovvero dallo assessore alla sanità se delegato.

Art. 16.

Rivalsa nei casi di responsabilità civile

Quando il ricovero sia determinato da fatto comportante presumibili responsabilità di terzi, gli enti ospedalieri e gli enti od istituti convenzionati e non convenzionati sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale e all'ente gestore dell'assistenza malattia e infortuni ogni elemento ed informazione in loro possesso, ai fini dell'esercizio delle relative ragioni ed azioni di recupero.

Art. 17.

Controlli e responsabilità

La Regione svolge attività di vigilanza anche ispettiva sull'andamento dei ricoveri mediante sanitari da essa dipendenti ovvero mediante sanitari dipendenti da enti locali o da altri enti pubblici, in base ad apposite convenzioni.

La Regione svolge controlli sanitari sui ricoveri in strutture pubbliche e private non convenzionate autorizzati ai sensi del precedente art. 7.

Tali controlli vertono sulla rispondenza delle prestazioni alle esigenze terapeutiche stabilite nella diagnosi e sulla durata del ricovero.

Qualora il sanitario ispettore pervenga a valutazioni diverse da quelle del medico curante redige, in contraddittorio, apposito verbale da sottoscriversi da ambedue.

Il verbale è redatto in duplice copia, di cui una è consegnata al paziente e l'altra è rimessa alla giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale ovvero l'assessore regionale alla sanità se delegato su conforme parere di un collegio di tre esperti della specialità, estratti a sorte fra i primari in servizio presso enti ospedalieri della Regione, decide entro sessanta giorni, con provvedimento motivato e definitivo, sulla rispondenza della prestazione sanitaria e della sua durata alle obiettive necessità del paziente.

Ove la decisione non sia emessa nei termini di cui al comma precedente si intendono confermate le determinazioni del medico curante.

Con la stessa decisione sono liquidate all'avente diritto le spese da rimborsarsi per il ricovero, nei limiti di cui al precedente art. 7, primo comma.

Titolo III

RUOLO REGIONALE

Art. 18.

Istituzione del ruolo regionale

E' istituito il ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Può essere iscritto al ruolo, su richiesta, il cittadino residente in un comune della Regione ed il cittadino straniero domiciliato in un comune della Regione che non abbiano diritto per altro titolo all'assistenza erogata dalla Regione stessa.

Art. 19.

Procedure di iscrizione

La domanda di iscrizione al ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera dovrà essere compilata su apposito modello e presentata al comune di residenza o domicilio.

All'atto della presentazione della domanda il comune rilascia al richiedente una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda stessa.

La ricevuta di cui al comma precedente, nelle more del perfezionamento delle operazioni di iscrizione al ruolo, consente di fruire dell'assistenza ospedaliera, nei termini del successivo art. 20.

Le iscrizioni sono disposte dal sindaco in conformità alle direttive della giunta regionale.

Il sindaco rilascia, all'atto del perfezionamento della iscrizione, apposito documento comprovante l'avvenuta iscrizione ed è tenuto a trasmettere periodicamente gli elenchi degli iscritti alla giunta regionale e alla locale esattoria delle imposte.

Art. 20.

Assistenza agli iscritti al ruolo regionale

L'assistenza ospedaliera agli iscritti al ruolo regionale è erogata in forma diretta e decorre, a seconda dei casi, dal 60° giorno successivo alla presentazione della domanda di iscrizione; dalla data di decadenza dal diritto all'assistenza per altro titolo, qualora la domanda sia stata presentata prima della decadenza; dalla data di nascita, qualora la domanda sia stata presentata entro cinque giorni dalla data stessa.

L'iscrizione è operante per tre anni e si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio ove non venga notificata disdetta al sindaco del comune di residenza o domicilio almeno sei mesi prima della scadenza.

La cancellazione dal ruolo prima della fine del triennio è disposta a domanda dell'interessato, ove questi acquisisca diritto per altro titolo all'assistenza erogata dalla Regione, ovvero d'ufficio in caso di morte.

Art. 21.

Quota di iscrizione

L'iscrizione al ruolo di cui all'art. 18 della presente legge comporta il pagamento da parte dell'interessato di una somma che per il 1975 sarà pari alla spesa media capitaria annua per l'assistenza ospedaliera rilevata dall'I.N.A.M. per il 1974, e che verra determinata dalla giunta regionale per gli anni successivi.

La quota annua per il 1975 è provvisoriamente determinata in L. 60.000, salvo conguaglio all'atto del pagamento della quota determinata in via definitiva ai sensi del comma precedente.

L'obbligo di pagamento decorre dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, ovvero dalla data di decadenza al diritto all'assistenza ad altro titolo, ovvero dalla data di nascita.

La riscossione delle quote avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette da parte delle esattorie, sulla base degli elenchi loro rimessi dai comuni.

Per i lavoratori stagionali all'estero che rientrano nel territorio nazionale l'importo di cui al primo comma del presente articolo viene commisurato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel territorio nazionale.

Art. 22.

Convenzioni esattoriali

Ai fini della riscossione la Regione stipula con gli istituti di credito o con altri titolari dei servizi esattoriali apposite convenzioni ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 23.

Cancellazione dal ruolo - Rimborsi

Il sindaco comunica l'avvenuta cancellazione dal ruolo regionale alle esattorie, le quali provvedono all'eventuale rimborso delle somme indebitamente percepite per il periodo di riscossione successivo alla cancellazione dal ruolo.

Art. 24.

Assistenza ai non abbienti

I non abbienti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, residenti nei comuni della Regione sono iscritti d'ufficio gratuitamente nel ruolo regionale di cui al precedente art. 18 sulla base di elenchi formati dai comuni di residenza e trasmessi alla giunta regionale.

La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, può determinare condizioni uniformi per tutto il territorio regionale ai fini dell'iscrizione e della cancellazione nel ruolo di cui al precedente comma.

Il diritto all'assistenza decorre ad ogni effetto dal primo gennaio dell'anno di iscrizione.

L'assistenza ai non abbienti residenti nei comuni di altre regioni e erogata sulla base della documentazione richiesta per lo stesso titolo dalla Regione di appartenenza.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Ricovero dei non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione

Il ricovero dei soggetti non aventi diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione ai sensi del precedente art. 2 comporta il pagamento delle relative prestazioni.

L'importo dovuto a tale titolo è determinato per gli enti ospedalieri sulla base di costi giornalieri fissati annualmente dalla giunta regionale per singole specialità e, per gli enti e istituti convenzionati, sulla base della retta giornaliera di degenza stabilita dalla convenzione, qualora il ricovero avvenga in corsia.

Nel caso di ricovero in ospedali gestiti da enti ospedalieri l'importo è versato direttamente agli enti, che lo trattengono quale anticipazione sulle quote del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera di loro competenza.

In caso di mancato pagamento l'ente ospedaliero ne dà comunicazione alla Regione per l'esercizio delle azioni previste dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639,.e successive modificazioni, a tali azioni non si ricorre qualora l'interessato sia stato nel frattempo iscritto a ruolo ai sensi dell'art. 24, primo comma, della presente legge.

Nel caso di ricovero in strutture convenzionate le quote sono versate direttamente agli enti o istituti gestori quale corrispettivo del ricovero.

La mancanza di diritto all'assistenza da parte della Regione non può comportare il rifiuto delle prestazioni ospedaliere di urgenza.

Art. 26.

Convenzioni

La deliberazione delle convenzioni di cui all'art. 3 della presente legge compete alla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

La giunta regionale si conforma al disposto dell'art. 35 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55 e agli schemi di cui al secondo comma dell'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 27.

Subentro nelle convenzioni in atto

Ai sensi dell'art. 18, terzo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, la Regione subentra nelle convenzioni in atto alla data 11 luglio 1974, limitatamente alle prestazioni di ricovero in corsia.

Gli enti e istituti che hanno in corso convenzioni con enti mutualistici devono far pervenire alla giunta regionale copia di dette convenzioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche al fine dell'accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Ad avvenuta emanazione degli schemi ministeriali di convenzione e comunque allo scadere del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, la Regione provvede alla stipula di nuove convenzioni.

Le convenzioni in corso decadono qualora, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma non si provveda alla stipula di una nuova convenzione.

Al fine di assicurare uniformità di accesso e trattamento la giunta regionale in accordo con la parte contraente può modificare le convenzioni in atto senza che ciò comporti proroga del termine di decadenza di cui al quarto comma del presente articolo o degli eventuali termini anteriori di scadenza stabiliti nelle convenzioni stesse.

Art. 28.

Comando temporaneo

Per funzioni di elevata qualificazione professionale attinenti lo studio dell'organizzazione e della gestione dell'assistenza ospedaliera che non possono essere svolte da personale regionale, la Regione, d'intesa con gli enti interessati, può richiedere il comando temporaneo di personale dipendente da enti ospedalieri o da altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria.

Il personale di cui al comma precedente deve avere una anzianità di servizio, complessivamente maturata presso detti enti, non inferiore a cinque anni.

Il comando è disposto, su richiesta della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previo assenso dell'interessato, per un periodo non superiore ai due anni. L'eventuale rinnovo è disposto dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare.

Il personale comandato conserva il trattamento economico a carattere permanente e lo stato giuridico in godimento presso l'ente di appartenenza. I relativi oneri sono a carico della Regione e vengono imputati al capitolo di spesa di cui all'art. 4, lettera *e*) della legge regionale « Norme per la formazione e il riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera » approvata dal consiglio regionale il 20 dicembre 1974.

Art. 29.
Ospedali extraregionali

Per l'utilizzazione totale o parziale da parte di altre regioni di ospedali in esse siti e dipendenti da enti ospedalieri della Lombardia si provvederà con apposite convenzioni con le regioni interessate, tenuto conto delle modalità di riparto del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 30.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 15 gennaio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 20 *dicembre* 1974).

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1975, n. **6.**
Norme per la formazione e il riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel* 3° *suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 17 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dall'esercizio 1975 nello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione, è iscritto in apposito capitolo compreso fra le contabilità speciali, il fondo regionale per la assistenza ospedaliera, a norma dell'art. 17 del decreto-legge 7 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 2.

Il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera è alimentato:

a) dalla quota annuale attribuita alla Regione del fondo nazionale, per l'assistenza ospedaliera, di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

b) dall'ammontare complessivo dei proventi degli enti ospedalieri della Regione derivanti da prestazioni ambulatoriali o da prestazioni a solventi al netto delle quote spettanti al personale medico, dai proventi per ricoveri in camere speciali nonchè da ogni altro provento spettante agli enti a qualsiasi titolo e non vincolato a destinazione specifica.

Art. 3.

Le entrate di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 sono imputate dalla Regione al fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e trattenute dagli enti ospedalieri a titolo di anticipazione sulla quota ad essi spettante del fondo medesimo.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione è stanziata fra le contabilità speciali una somma pari all'entità complessiva delle entrate di cui all'art. 2, ripartita in distinti capitoli rispettivamente concernenti:

a) le spese correnti degli enti ospedalieri previsti alla tabella *A* della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55;

b) le spese derivanti dalle convenzioni di cui all'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386; quelle relative all'assistenza indiretta erogata dalla Regione; quelle relative all'assistenza ospedaliera all'estero erogata dalla Regione ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 « Disciplina dell'assistenza ospedaliera »;

c) le spese per investimenti nel settore ospedaliero, finanziate con una quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi dell'art. 14, primo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

d) gli oneri relativi all'aggiornamento, alla specializzazione e alla riqualificazione del personale ospedaliero;

e) gli oneri relativi al personale comandato presso la Regione a norma dell'art. 19 del predetto decreto-legge n. 264, convertito nella legge n. 386 nonchè a norma dell'art. 28 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 « Disciplina dell'assistenza ospedaliera »;

f) il fondo di riserva di cui al successivo art. 10.

Art. 5.

Lo stanziamento di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 4 è ripartito fra gli enti ospedalieri della Regione con i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli da 11 a 20.

Art. 6.

All'erogazione delle spese di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4 provvede con proprio decreto il presidente della giunta regionale ovvero per sua delega l'assessore regionale competente, a termini delle convenzioni o sulla base della presentazione da parte degli aventi diritto della documentazione prevista dalla legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 « Disciplina della assistenza ospedaliera ».

Art. 7.

Lo stanziamento di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 4, è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore al 4% della quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera attribuita alla Regione per ciascun esercizio; esso è destinato agli investimenti previsti dall'art. 14, primo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, ed è ripartito ai sensi della legge regionale 29 gennaio 1975, n. 27 « Finanziamento degli investimenti per l'attuazione del piano ospedaliero e procedure relative ».

Art. 8.

Lo stanziamento di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 4 è determinato in misura non superiore allo 0,6% della quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera attribuita alla Regione per ciascun esercizio.

La somma relativa è trasferita in entrata nel bilancio generale della Regione e trova riscontro negli stanziamenti di spesa dello stesso bilancio ripartiti con successivo provvedimento legislativo.

Art. 9.

Lo stanziamento di cui alla lettera *e*) del precedente articolo 4 è determinato in misura non superiore allo 0,30% della quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera attribuita alla Regione, per ciascun esercizio. La somma relativa è trasferita in entrata nel bilancio generale della Regione e trova riscontro negli stanziamenti di spesa dello stesso bilancio, concernenti le spese per il personale comandato.

Art. 10.

Il fondo di riserva, di cui alla lettera *f*) del precedente art. 4, è determinato in misura non superiore al 2% del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera ed è destinato a far fronte ai maggiori oneri che si verifichino nel corso dell'esercizio, per le spese di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 4, con particolare riguardo alle maggiori spese autorizzate dalla Regione a norma delle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) ed *f*) del successivo art. 11.

I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con deliberazione della giunta regionale.

Art. 11.

La quota spettante a ciascun ente ospedaliero è stabilita annualmente dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare sommando le seguenti voci determinate con i criteri di cui ai successivi articoli:

a) stipendi, altri assegni fissi e oneri contributivi relativi al personale in servizio presso ciascun ente al 31 dicembre dell'anno precedente, ivi compresi i nuovi oneri derivanti dalla applicazione di contratti collettivi di lavoro, nonchè oneri relativi al personale assunto in sostituzione di dipendenti cessati dal servizio o collocati in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio, ovvero assunto a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e della legge regionale, recante « Norme in attuazione degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 »;

b) oneri derivanti da convenzioni di consulenza in atto al 31 dicembre dell'anno precedente ovvero successivamente autorizzati ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della presente legge;

c) compensi al personale religioso previsti dalle relative convenzioni in atto al 31 dicembre dell'anno precedente ovvero successivamente autorizzate ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, della presente legge;

d) emolumenti a componenti degli organi dell'ente ospedaliero;

e) canoni di locazione, esclusi quelli meramente figurativi, derivanti da contratti in atto al 31 dicembre dell'anno precedente ovvero successivamente autorizzati ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, della presente legge;

f) spese relative alla didattica medica nella misura stabilita dalle apposite convenzioni stipulate dagli enti con le università;

g) rate di ammortamento dei mutui e prestiti pluriennali in atto ovvero autorizzati ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge regionale « Concessione di fidejussione regionale su mutui degli enti ospedalieri »;

h) compensi ai dipendenti dell'ente per prestazioni di lavoro straordinario;

i) spese per manutenzione ordinaria degli edifici e delle attrezzature, spese per combustibili, per utenze di energia elettrica, acqua, gas e telefono, per trasporti, per servizi di guardaroba, lavanderia, pulizia ed altri, svolti direttamente o conferiti per appalto, altri consumi e spese generali diverse;

l) spese per acquisto di medicinali, presidi chirurgici, materiali diagnostici e terapeutici;

m) spese per vitto dei degenti;

n) spese relative al vitto per la mensa dei dipendenti;

o) spese relative ai consumi per servizi ambulatoriali, ricoveri di solventi e ricoveri in camere speciali;

p) spese per lo svolgimento di attività preventive come filtro e razionalizzazione dell'uso delle strutture ospedaliere.

Art. 12.

Le spese di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 11 sono calcolate per ciascun ente nella misura del 100% del costo previsto per l'esercizio di competenza.

La stipulazione e il rinnovo delle convenzioni e dei contratti di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) del precedente art. 11 sono soggetti a preventiva autorizzazione della giunta regionale qualora comportino nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli in atto al 31 dicembre dell'anno precedente. Non sono soggetti ad autorizzazione i contratti di locazione previsti nel piano di riparto di cui all'art. 5 della legge regionale « Finanziamento degli investimenti per l'attuazione del piano ospedaliero e procedure relative ».

Art. 13.

Per le spese di cui alla lettera *h*) del precedente art. 11 è devoluta agli enti ospedalieri una somma complessiva determinata di anno in anno in relazione alle disponibilità esistenti e comunque sulla base degli emolumenti spettanti e dei limiti fissati dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

La somma di cui al precedente comma è ripartita fra gli enti ospedalieri in ragione inversa al rapporto tra personale in servizio e numero dei ricoveri distinti per fasce di specialità.

Art. 14.

Per le spese di cui alla lettera *i*) del precedente art. 11 è devoluta agli enti ospedalieri una somma complessiva pari al costo globale sostenuto per lo stesso titolo da tutti gli ospedali della Regione nell'esercizio precedente, rivalutato da un coefficiente non superiore all'indice di aumento dei vari costi, desunto dai listini dei prezzi compilati dalla camera di commercio di Milano.

La somma di cui al precedente comma è ripartita tra gli enti ospedalieri sulla base di parametri che tengono conto del numero dei ricoveri, delle giornate di degenza, nonchè delle diverse situazioni climatiche, strutturali e logistiche.

Art. 15.

Per le spese di cui alla lettera *l*) del precedente art. 11 è devoluta a ciascun ente una somma pari al costo medio per ricovero distinto per fasce di specialità calcolato sulla base di un campionamento significativo riferito all'esercizio precedente e moltiplicato per il numero di ricoveri previsti per ciascuna fascia di specialità.

Art. 16.

Per le spese di cui alla lettera *m*) del precedente art. 11 è devoluta a ciascun ente una somma pari al costo medio per ogni giornata di degenza calcolato sulla base di un campionamento significativo e moltiplicato per il numero delle giornate di degenza previste per l'esercizio.

Art. 17.

Per le spese di cui alla lettera *n*) del precedente art. 11 è devoluta a ciascun ente ospedaliero che fornisca il servizio di mensa ai dipendenti una somma giornaliera pari alla quota a carico del lavoratore prevista dagli accordi di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, moltiplicata per il numero dei lavoratori in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 18.

Per le spese di cui alla lettera *o*) del precedente art. 11 è devoluta a ciascun ente una quota stabilita sulla base dei proventi percepiti dall'ente nell'esercizio precedente per prestazioni ambulatoriali e per ricovero di solventi al netto delle sole quote spettanti al personale medico, nonchè per ricovero in camere speciali.

La quota di cui al primo comma è fissata anno per anno dalla giunta regionale, sulla base della rilevazione dei costi effettivi in misura non superiore:

a) al 90% per le prestazioni dialitiche, ambulatoriali e domiciliari;

b) al 50% per le prestazioni radiodiagnostiche, radioterapiche, di terapia fisica, di medicina nucleare nonchè per le analisi chimico cliniche e di istologia patologica;

c) al 25% per le altre prestazioni ambulatoriali;

d) al 15% per le prestazioni ai solventi e per il ricovero in camere speciali.

Art. 19.

Per le spese di cui alla lettera *p*) del precedente art. 11 è devoluta agli enti ospedalieri una somma complessiva pari allo 0,4% del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, ripartita in ragione del numero dei posti letto assegnati a ciascun ospedale per le specialità di base dalla legge regionale 3 settembre 1974, n. 55.

Art. 20.

La giunta regionale, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 30 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, stabilisce ogni elemento necessario alla determinazione delle quote di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 della presente legge.

Art. 21.

Entro il 30 settembre di ogni anno gli enti ospedalieri predispongono e trasmettono alla giunta regionale il progetto di bilancio preventivo di competenza dell'esercizio successivo.

Copia del progetto di bilancio preventivo viene inviata al comitato sanitario di zona nel cui ambito si trova l'ospedale.

Entro trenta giorni il comitato può trasmettere il proprio parere all'ente ospedaliero e alla giunta regionale.

La giunta regionale, entro il 30 novembre determina, sulla base dei criteri di cui ai precedenti articoli, la somma globale provvisoriamente assegnata a ciascun ente a norma del precedente art. 11.

Gli enti ospedalieri sulla base dell'importo del finanziamento determinato a norma del comma precedente, approvano entro il 31 dicembre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Copia del bilancio preventivo approvato viene trasmessa al comitato di zona di cui al secondo comma.

La giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno dà comunicazione al consiglio regionale dei provvedimenti di assegnazione di quote adottati ai sensi dell'art. 11 della presente legge.

Art. 22.

Entro il 31 ottobre di ogni anno la giunta regionale provvede alla determinazione definitiva della quota spettante a ciascun ente ospedaliero per l'esercizio in corso a norma del precedente art. 11.

Per i titoli di cui ai precedenti articoli 13, 14, 15 e 16, la quota è determinata per l'intero anno tenuto conto del numero dei ricoveri effettuati e delle giornate di degenza consumate fino al 30 settembre.

Sulla base delle determinazioni di cui al primo comma, l'ente ospedaliero provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

Gli enti ospedalieri non possono destinare alle spese di cui ai precedenti articoli 12 e 13 somme superiori per ogni singolo titolo alle quote ad esso specificatamente attribuite dalla Regione nell'esercizio in corso a norma dei precedenti articoli 21 e 22.

Art. 24.

All'inizio dell'esercizio la giunta regionale determina sulla base del fondo di cui all'art. 1 della presente legge, nei limiti dell'effettiva disponibilità di esso, il fabbisogno di cassa di ciascun ente per l'intero esercizio, in relazione al bilancio preventivo annuale di cassa formato dall'ente ai sensi della legge regionale « Norme relative alla contabilità e gestione degli enti ospedalieri ».

All'inizio di ciascun bimestre il presidente della giunta regionale ovvero per sua delega l'assessore competente dispone con proprio decreto il versamento agli enti ospedalieri delle rate del finanziamento assegnato, in relazione al fabbisogno di cassa degli stessi, risultante dai preventivi e dai consuntivi bimestrali di cassa da essi compilati a norma della citata legge regionale sulla contabilità e la gestione degli enti ospedalieri, nei limiti delle determinazioni adottate dalla giunta regionale a norma del comma precedente.

Il conguaglio delle assegnazioni di ciascun anno è effettuato in concomitanza col versamento relativo all'ultimo bimestre dell'esercizio.

I pagamenti imputati alla competenza di ciascun esercizio non possono superare in alcun caso le quote attribuite ai singoli enti a norma dei precedenti articoli 21, quarto comma e 22, nonchè a norma delle altre leggi regionali che prevedono erogazioni agli enti ospedalieri.

Ogni bimestre la giunta regionale dà comunicazione alla competente commissione consiliare dei versamenti effettuati a favore dei singoli enti ospedalieri.

Art. 25.

Il bilancio preventivo formulato dagli enti ospedalieri dovrà esporre distintamente le spese comunque connesse alle gestioni degli esercizi precedenti al 1975.

Le previsioni di cassa degli enti ospedalieri dovranno essere formulate tenendo separate le spese imputabili all'esercizio in corso da quelle imputabili agli esercizi precedenti al 1975 o comunque connesse alle relative gestioni.

I pagamenti effettuati dalla Regione a norma del precedente art. 24 sono commisurati esclusivamente ai fabbisogni relativi alle gestioni di competenza degli esercizi 1975 e successivi.

Gli enti ospedalieri dovranno formare e conservare separatamente le scritture contabili relative alle gestioni degli esercizi 1974 e precedenti, e quelle relative alle gestioni degli esercizi successivi.

Art. 26.

Per l'esercizio 1975 il termine di cui all'art. 21, primo comma, è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per il medesimo esercizio il termine di cui all'art. 21, quinto comma, è fissato in trenta giorni dalla data di comunicazione all'ente della somma ad esso attribuita dalla Regione.

Fino alla determinazione delle quote dovute agli enti ospedalieri ai sensi dell'art. 21, quarto comma, della presente legge e all'erogazione della prima bimestralità ordinaria di cui al secondo comma del precedente art. 24, la giunta regionale è autorizzata ad erogare nell'ambito delle effettive disponibilità delle quote di cui al precedente art. 2, lettera *a*), acconti mensili non superiori a un dodicesimo delle entrate previste nel bilancio preventivo dell'esercizio precedente.

A tale scopo la giunta regionale, con la stessa deliberazione di cui al comma precedente, è autorizzata a disporre l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1975 il capitolo relativo alle spese correnti degli enti ospedalieri di cui al precedente art. 4, lettera *a*), per ammontare corrispondente all'importo degli acconti accreditati alla Regione sulla quota spettante ai sensi dell'art. 2, lettera *a*), della presente legge.

Art. 27.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 15 gennaio 1975

GOLFARI

(Approvata dal consiglio nella seduta del 20 *dicembre* 1974)

(2552)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750990)